

Rapporto

numero

data

Dipartimento

4 febbraio 2010

GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sulle iniziative parlamentari:

- **22 settembre 2008 presentata nella forma elaborata da Gianrico Corti e cofirmatari per la modifica dell'art. 72 della LGC/CdS**
- **2 dicembre 2008 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per la modifica delle deliberazioni sugli emendamenti (modifica LGC/CdS)**

1. LE DUE INIZIATIVE

1.1 L'iniziativa di Gianrico Corti del 22 settembre 2008

Gli iniziativaisti propongono di modificare l'art. 72 cpv. 2 LGC/CdS come segue:

"Su richiesta di un gruppo o su indicazione del Presidente, quando vi sono più proposte, si procede per votazioni eventuali".

Si tratterebbe di introdurre un sistema di votazione già previsto per i legislativi comunali.

In effetti l'art. 28 LOC cpv. 4 prevede:

"Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità".

L'art. 9 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) stabilisce:

"Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale".

1.2 L'iniziativa di Manuele Bertoli del 2 dicembre 2008

L'iniziativista propone di modificare l'art. 74 cpv. 3 LGC/CdS come segue:

"Se sono proposti più emendamenti, si procede con votazioni eventuali e quello che ottiene più voti viene contrapposto alla proposta originale".

In sostanza, si tratterebbe di introdurre il sistema di votazione eventuale previsto dalla LOC ma unicamente per gli emendamenti.

2. IL SISTEMA DI VOTAZIONE EVENTUALE

Quando vi sono più proposte, si può procedere per votazione eventuale.

La votazione eventuale è un voto intermedio, unicamente affermativo, sulle singole proposte, che precede quello finale.

Tra le modalità di votazione eventuale possibili, la Commissione ha optato per la seguente.

Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, nelle susseguenti votazioni, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. I deputati possono esprimersi su ogni singola proposta.

Si procede in conclusione alla votazione finale sulla proposta che ha raggiunto il maggior numero di voti affermativi, con facoltà di esprimersi con voto favorevole, contrario o astenuto.

Ecco un esempio nella tabella seguente:

Prima votazione eventuale

proposta A	voti	30
proposta B		15
proposta C		20
proposta D		25

Seconda votazione eventuale

proposta A	voti	35
proposta C		29
proposta D		26

Terza votazione eventuale

proposta A	voti	50
proposta C		40

Votazione finale

proposta A	voti favorevoli	55
	voti contrari	30
	voti astenuti	5

In caso di parità, per determinare l'esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.

3. LA MODIFICA DI LEGGE PROPOSTA

La Commissione condivide il contenuto delle due iniziative in oggetto e, attuato l'esame normativo conseguente, propone di modificare la LGC/CdS come segue:

Votazione eventuale Art. 72a (nuovo)

¹Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale.

²Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

³In caso di parità, per determinare l'esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.

⁴La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Art. 74 cpv. 3

³Abrogato

Di conseguenza l'attuale art. 74 cpv. 4 diviene art. 74 cpv. 3 LGC/CdS.

4. CONCLUSIONI

La Commissione invita quindi il Gran Consiglio a respingere le iniziative parlamentari presentate nella forma elaborata da Gianrico Corti e cofirmatari per la modifica dell'art. 72 della LGC/CdS del 22 settembre 2008 e da Manuele Bertoli per la modifica delle deliberazioni sugli emendamenti del 2 dicembre 2008 e ad accogliere il controprogetto di cui al decreto di legge seguente.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore
Bergonzoli - Bonoli - Cavalli - Corti - Garobbio -
Ghisletta D. - Giudici - Jelmini - Krüsi - Mellini -
Pedrazzini - Ramsauer - Righinetti - Viscardi

Disegno di

LEGGE

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 22 settembre 2008 presentata nella forma elaborata da Gianrico Corti e cofirmatari;
- vista l'iniziativa parlamentare 2 dicembre 2008 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli;
- visto il rapporto 4 febbraio 2010 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 é modificata come segue:

Art. 72a (nuovo)

Votazione eventuale

¹Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale.

²Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

³In caso di parità, per determinare l'esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.

⁴La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Art. 74 cpv. 3

³Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.